

CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 6 APRILE 2020

A) l'ARAP e il Consorzio industriale Chieti Pescara sono autorizzati a sospendere i termini in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 relativi al pagamento dei canoni dovuti dalle imprese per la gestione, l'esercizio e la manutenzione degli agglomerati industriali, nonché i canoni dovuti per la locazione e l'utilizzazione anche ad altro titolo dei beni dell'ARAP e del Consorzio industriale Chieti Pescara, nonché dei contributi di urbanizzazione.

Sono da ricomprendersi nella definizione i seguenti pagamenti in capo alle imprese insediate negli Agglomerati di riferimento:

- CORRISPETTIVI LEGATI AI SERVIZI ESSENZIALI GENERALI FORNITI NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI
- RICAVI PER CAMBI DESTINAZIONE D'USO, LOCAZIONI E CONDONI, ONERI DI AMPLIAMENTO
- RICAVI DIRITTI DI SEGRETERIA
- CANONI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLI
- CANONI DI OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLI
- ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANATORIA
- CANONI PER PASSI CARRAI
- CORRISPETTIVO UTILIZZO SUOLO PER CARTELLONISTICA STRADALE
- FORNITURA ACQUA POTABILE, FORNITURA ACQUA INDUSTRIALE, DEPURAZIONE, FOGNATURA, laddove il Servizio sia erogato e/o gestito direttamente da ARAP o dalla società in house ARAP Servizi S.r.l.

Al fine di favorire tutte le imprese insediate negli agglomerati industriali, l'ARAP è autorizzata a deliberare la sospensione dei termini in scadenza anche per i servizi e le attività indicate dell'articolo 5, comma 8, L.R. 6 aprile 2020, n. 9 svolte negli agglomerati industriali per il tramite della propria società in house ARAP Servizi S.r.l. che intrattiene rapporti contrattuali con gli utenti finali. In tal caso le istanze delle imprese vanno inoltrate direttamente ad ARAP.

B) La sospensione si applica fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

L'autocertificazione prodotta dalle imprese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 deve dimostrare, in ossequio a quanto stabilito dalla legge regionale e nel rispetto della *ratio* della stessa, la riduzione del fatturato superiore al 33%, avutosi in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 gli Enti interessati provvederanno ad effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive di cui agli [articoli 46 e 47](#) del medesimo decreto rese nella istanza di sospensione.

C) I pagamenti dei canoni, sospesi ai sensi del presente comma, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione.

L'erogazione è disposta dal Dipartimento competente della Giunta regionale, previa richiesta degli Enti interessati corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021.

Il fondo messo a disposizione dalla Regione sarà ripartito fra i due Enti sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i ricavi dei singoli enti e la sommatoria dei ricavi dei due enti, riferiti all'esercizio 2019.

L'ARAP ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Chieti Pescara:

- con apposita deliberazione autorizzeranno la sospensione dei canoni di cui alla lettera A), fino a concorrenza della quota di propria spettanza, provvedendo a disciplinare i rapporti con le imprese ricadenti nei rispettivi agglomerati;
- calcoleranno il mancato incasso e conseguentemente l'anticipazione da richiedere alla Regione Abruzzo sulla base delle fatture emesse o da emettere nei confronti delle imprese richiedenti, il cui pagamento abbia come scadenza massima il 30 novembre 2020;
- accorderanno alle imprese la sospensione dei pagamenti relativi con indicazione delle nuove scadenze a partire dal mese di dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021;
- richiederanno alla Regione Abruzzo, anche in più tranches, l'anticipazione fino a concorrenza dei pagamenti sospesi con una relazione sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti, corredata dell'elenco delle imprese interessate, indicando gli estremi dell'accreditamento;
- indicheranno le modalità di restituzione del trasferimento ricevuto sulla base di un piano di rimborso che terrà conto della rateizzazione concessa alle imprese, al fine di non incorrere in scoperti di cassa.

D) L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento.

L'ARAP ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Chieti Pescara registreranno nella propria contabilità l'anticipazione ricevuta come stabilito dalla Legge regionale n. 9/2020.